

Civile Sent. Sez. L Num. 21431 Anno 2015

Presidente: STILE PAOLO

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 21/10/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 20864-2011 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO - CARISAP S.P.A.  
C.F. 0009767442, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO  
VITTORIO EMANUELE II N. 326, presso lo studio degli  
avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO,  
che la rappresentano e difendono unitamente  
all'avvocato COSTANTINO GULLI', giusta delega in  
atti;

2015  
3517

- **ricorrente** -

**contro**



COSTANTINI VALERIA C.F. CSTVLR53H44A462P,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI  
268/A, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI  
ALLEVA, che la rappresenta e difende, giusta delega  
in atti;

- **controricorrente** -

2) avverso la sentenza definitiva n. 41/2011 della CORTE  
D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/02/2011 R.G.N.  
1167/2006;

3) avverso la sentenza non definitiva n. 29/2010 della  
CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/03/2010  
R.G.N. 1167/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA  
DORONZO;

udito l'Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega  
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito l'Avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.



Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Doronzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisap s.p.a. e/ Costantini



### *Svolgimento del processo*

1. Con sentenza non definitiva depositata in data 5 marzo 2010 la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Valeria Costantini, dipendente con la qualifica di vice capoufficio e addetta all'ufficio legale della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno-Carisap s.p.a. (di seguito solo Carisap), ha riconosciuto a quest'ultima il diritto alla qualifica di quadro di primo livello con decorrenza dal 17/10/1991 e ha condannato la banca al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive dall'8 marzo 1996, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio. Ha invece rigettato l'appello principale proposto dalla Cassa di risparmio, volto ad ottenere il rigetto della domanda attrice.
2. La Corte ha condiviso e fatto proprio il giudizio espresso dal giudice di prime cure e ha così ritenuto che le mansioni di fatto svolte dalla lavoratrice e accertate nel corso del giudizio, per le elevate responsabilità funzionali e l'elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni richieste, erano inquadrabili nella declaratoria contrattuale di quadro di primo livello contenuta nel C.C.N.L. del 1999; ha così condannato la banca al pagamento delle differenze retributive nei limiti della richiesta della lavoratrice, ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Con sentenza definitiva depositata in data 22 febbraio 2011 la Corte d'appello ha quantificato le somme dovute alla lavoratrice, al cui pagamento ha condannato la Carisap, unitamente alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
4. Contro la sentenza, la Carisap propone ricorso per cassazione sostenuto da sette motivi, cui resiste con controricorso la Costantini. La Banca dell'Adriatico s.p.a., succeduta alla Carisap, deposita memoria ex art. 378 c.p.c.

### *Motivi della decisione*

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 5 della legge n. 190/1985, in relazione all'art. 66 del C.C.N.L. 1999. Assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito, le mansioni di quadro erano, nel vigore di tale contratto, normalmente collegate al potere di firma, ovvero ad un effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'azienda, com'era desumibile dal tenore letterale dell'art. 66 in connessione con le altre clausole che componevano la declaratoria in esame. In particolare, l'uso



Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Dorozzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisap s.p.a. c/ Costantini

del verbo "possono", previsto con riguardo all'effettivo esercizio dei poteri negoziali (*"tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti dei terzi, in rappresentanza dell'azienda..."*) era indice della volontà delle parti di conferire "idoneità" delle mansioni attribuite al lavoratore con la qualifica di quadro *"a trarre con sé l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi"*. Tale risultato ermeneutico era confermato, per un verso, dal fatto che nel prosieguo la clausola escludeva, dall'ambito delle firme rilevanti sul piano dell'individuazione della qualifica di quadro, quelle *"a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simil"*, e, dall'altro, dall'art. 5 della legge n. 190 del 1985, il quale impone al datore di lavoro l'obbligo di assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, obbligo che confermava l'esposizione diretta del quadro nei confronti di soggetti esterni alla Banca.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dello stesso art. 66 C.C.N.L. 1999, e ribadisce il concetto della *"normale idoneità, e non già della mera eventualità, delle mansioni di quadro a trarre con sé anche l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta"*.
3. Con il terzo motivo denuncia la carenza o contraddittorietà di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla rilevanza o meno dell'attribuzione di poteri di firma ai fini del riconoscimento della qualifica di quadro. Reputa che la sentenza non è sul punto adeguatamente motivata e comunque presenta profili di contraddittorietà nella parte in cui ha valutato l'accordo integrativo aziendale del 21/12/2000, ai fini di ritenere non necessario il potere di firma in capo al quadro primo livello, senza considerare che tale accordo integrativo non operava alcuna distinzione, tra i diversi livelli, connessa alla titolarità o meno del potere di firma.
4. Con il quarto motivo denuncia la carenza o contraddittorietà di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall'organizzazione interna della banca e dalle modalità di inquadramento degli addetti all'ufficio legale. Lamenta che erroneamente la Corte ha ritenuto "argomentazione sussidiaria" quella svolta dal tribunale circa la composizione dell'ufficio legale della Cassa: in realtà, essendo onere della parte ricorrente provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica superiore, la Costantini avrebbe dovuto dimostrare il suo assunto, ovvero che tutti gli addetti all'ufficio legale avevano la qualifica di "quadro". Invece, tale circostanza era risultata smentita dall'istruttoria, da cui era emerso che almeno altri tre



Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Dorozzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisap s.p.a. c/ Costantini

addetti all'ufficio con le medesime mansioni della ricorrente non erano quadri.

5. Con il quinto motivo denuncia la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad una circostanza di fatto controversa e decisiva per il giudizio, costituita dalla sussistenza nel caso di specie dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di quadro. Assume, in sintesi, che le varie attività svolte dalla lavoratrice (recupero crediti, proposte transattive, previsioni di perdite relative ai crediti vantati dalla banca, redazione delle parcelle e anticipazioni di spese ai legali esterni, escussioni delle garanzie, consulenze, che partitamente esamina alla luce delle deposizioni testimoniali, raccolte in primo grado) richiedevano esclusivamente una *"applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione"*, e non erano invece caratterizzate da *"elevate responsabilità funzionali"* e/o *"particolari specializzazioni"*, elementi tipici e imprescindibili della qualifica rivendicata.
6. Con il sesto motivo lamenta la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla possibilità di inquadrare la lavoratrice nella qualifica di quadro, con riferimento al C.C.N.L. 16 gennaio 1991 ed ai contratti integrativi aziendali del 19 gennaio 1994 e del 3 novembre 1997. Ritiene che l'art. 8 del C.C.N.L. del 1991 demandava ai contratti integrativi la facoltà di accertare qualifiche aziendale che dessero diritto all'inquadramento del dipendente tra i quadri e tale facoltà non era stata esercitata dalla Cassa con riferimento all'attività della ricorrente proprio per il difetto di quei requisiti indicati nel precedente motivo di ricorso. In particolare il contratto integrativo aziendale del 1994 prevedeva l'attribuzione della qualifica di quadro a specifiche posizioni, e tanto era stato ribadito anche dal successivo contratto integrativo del 1997. Nessuna delle posizioni indicate era ricompresa nell'ufficio legale.
7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che nella domanda di condanna della Cassa al pagamento di somme spettanti a titolo di differenze retributive fosse compresa anche la maggiore liquidazione del fondo integrativo, cosiddetto *"zainetto"*, nonostante che tale voce non fosse contemplata nel ricorso introduttivo del giudizio. Essa doveva pertanto ritenersi inammissibile perché costituiva una domanda nuova in appello.
8. I primi tre motivi, che si affrontano congiuntamente per la connessione logica che li avvince, sono infondati.
9. È opportuno premettere che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell' inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel



Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Doronzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisap s.p.a. c/ Costantini

raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione (v. *ex plurimis*, Cass., 28 aprile 2015, n. 8589; Cass., 31 dicembre 2009, n. 28284; Cass., 30 ottobre 2008, nn. 26233 e 26234).

10. Nel caso in esame, i giudici del merito si sono conformati a tali regole e, dopo aver accertato il tipo e la qualità delle mansioni svolte dalla lavoratrice, hanno operato il confronto tra le mansioni accertate e quelle descritte come proprie dei quadri. La norma di riferimento è stata correttamente individuata nell'art. 66 del C.C.N.L. 1999 e anche l'interpretazione offerta è rispettosa del dato letterale oltre che del significato complessivo della clausola nel contesto delle altre.

11. Dalla lettura della disposizione, la Corte territoriale ha desunto che il discrimine tra la qualifica impiegatizia- la cui connotazione è data dallo svolgimento di attività caratterizzate da contributi professionali operativi e o specialistici che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione, nonché da una delimitata autonomia funzionale nelle decisioni, di solito circoscritte da direttive superiori o da prescrizioni normative, modalità o procedure definite dall'azienda (art. 78 ccnl 1999) - e quella di quadro è dato dalla "qualità professionale" della prestazione, la quale richiede per il quadro (così il testo della norma) "mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori". Nella esemplificazione della declaratoria è specificamente menzionata l'attività legale.

Nell'interpretare ~~ella~~ disposizione collettiva, la Corte territoriale ha poi aggiunto che la precisazione contenuta nella citata norma - secondo cui "tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili" - , e, in particolare, l'uso del verbo "potere", con riferimento all'esercizio dei poteri negoziali, inducono ad affermare che tali poteri non sono essenziali nella configurazione della qualifica di quadro, ma meramente eventuali.

Questa interpretazione è pienamente rispondente ai canoni ermeneutici



Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Dorozzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisap s.p.a. c/ Costantini

previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., dovendosi al riguardo ricordare che il criterio letterale costituisce la base primaria per l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e che, qualora il senso letterale riveli con chiarezza e univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. Solo in caso di espressioni ambigue o insufficiente il giudice non può limitarsi al senso letterale delle parole, ma deve ricercare la comune volontà contrattuale mediante il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari (tra le tante Cass., 13 marzo 2015, n. 5102; Cass., 9 dicembre 2014, n. 25840; Cass. 29 aprile 1994, n. 4121). Nel caso in esame, l'espressione è chiara e coerente con le altre disposizioni, né tale chiarezza e coerenza appaiono scalfite dalle tesi della ricorrente, giacché anche a voler sostenere che con l'uso di tale verbo le parti abbiano voluto far riferimento alla "idoneità", ovvero alla "capacità" del quadro di esercitare poteri negoziali nei confronti dei terzi, ciò non significa che tali poteri -- che pur possono essere attribuiti, come si desume dall'espressione "*possono prevedere*" -- siano imprescindibili per l'inquadramento del lavoratore nella qualifica in esame. Inconferente è poi il richiamo all'art. 5, l. n. 190/1985, in difetto di una necessaria consequenzialità logica tra il potere di firma e l'obbligo del datore di lavoro di assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi in caso di colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, responsabilità che può evidentemente ipotizzarsi anche con riferimento a mansioni che non implicino il potere di negoziare con terzi (si pensi ad esempio, al parere espresso negligenemente nell'esercizio dell'attività di consulenza, o nell'errato controllo di una parcella, ovvero nella negligente escussione di una garanzia). ~~Ne~~<sup>Ne</sup> è conferma il fatto che la norma citata prevede che "*la stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi*", e tanto è sufficiente ad escludere l'inscindibile nesso prospettato dalla ricorrente tra poteri negoziali-responsabilità civile-qualifica di quadro. Appare poi di scarsa chiarezza l'ulteriore osservazione della ricorrente, secondo cui, a voler seguire la tesi della Corte d'appello, non avrebbe avuto alcun senso escludere, sul piano dell'attribuzione della qualifica di quadro, i poteri di firma di carattere meramente certificativo o dichiarativo, come dispone l'ultimo inciso della norma in esame. Anche qui, pur nella non limpida formulazione della norma collettiva, il tenore letterale è chiaro e depone nel senso che - ferma la facoltà della banca di riconoscere o meno al quadro il potere negoziale verso terzi - esso non può comunque mai identificarsi nel potere di rilasciare firme di carattere



Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Dorozzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisap s.p.a. c/ Costantini

certificativo o dichiarativo, le quali pertanto non hanno valore caratterizzante della qualifica.

In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte è coerente con il testo contrattuale, conforme ai canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 seguenti c.c., nonché adeguatamente motivata, con la conseguenza che non appare ravvisabile neppure il vizio motivazionale dedotto nel terzo motivo, dovendosi peraltro ritenere che l'affermazione contenuta in sentenza e riguardante l'accordo integrativo del 2000 è evidentemente fatta *ad abundantiam*, ossia è priva di effetti giuridici e di qualsivoglia influenza sul dispositivo della decisione, con l'ulteriore conseguenza che il motivo di censura è inammissibile, per difetto di interesse (cfr. Cass., 22 ottobre 2014, n. 22380).

12. Il quarto e quinto motivo, anch'essi da trattarsi congiuntamente per il vincolo logico che li lega, sono inammissibili. Con i mezzi su prospettati, il ricorrente intende ottenere, inammissibilmente, una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie. Ora, come è noto, i motivi del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito, spettando solo a questo giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

13. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è puntuale ed insindacabile, avendo proceduto ad una corretta interpretazione delle norme del contratto collettivo ed avendo ritenuto, anche sulla base anche delle dichiarazioni dei testi escussi e dell'assenza di contestazioni da parte della banca circa le attività svolte dalla lavoratrice, che le sue mansioni erano caratterizzate da "*elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni*", caratteristiche queste necessarie per l'attribuzione della qualifica di quadro.

14. La Corte anconetana ha infatti esaminato i molteplici compiti attribuiti alla Costantini, sottolineando l'autonomia mantenuta dalla lavoratrice nei rapporti con i legali esterni alla banca, con i quali concordava le iniziative e le strategie processuali da assumere; nell'attività di redazione degli atti giudiziari, non esclusa dall'uso di facsimili, dovendo gli stessi essere adeguati alle esigenze del caso concreto; negli atti di intervento nelle procedure esecutive; nella redazione di proposte di rientro o di transazioni; nell'erogazione di anticipi ai legali esterni della





Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Doronzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisep s.p.a. c/ Costantini

banca previa verifica della congruità delle spese richieste in relazione alle attività espletate; nel visto e controllo delle parcelle emesse da tali legali; nell'attività di previsione delle perdite e di classificazione dei crediti irrecuperabili; nella consulenza legale ai vari servizi della banca. Ha sottolineato come, nel compiere tutte queste attività, la prestazione della lavoratrice ha comportato un'attività professionale specialistica (legale) di rilievo, con valutazioni e decisioni autonome e non standardizzate, seppur sottoposte al controllo di un quadro direttivo di rango superiore, ossia del responsabile del servizio legale, con l'assunzione diretta delle responsabilità delle proprie decisioni. A riprova della esattezza di tale valutazione delle prove ha sottolineato il dato, solo genericamente censurato in questa sede, che altri dipendenti dell'ufficio legale, che esercitavano le sue stesse mansioni, rivestivano la qualifica di quadro.

15. Da quanto precede, non si ravvisano nell'iter argomentativo della Corte i vizi e le contraddizioni dedotti dalla ricorrente, dovendosi peraltro ricordare che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un'obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "*ratio decidendi*", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento (v., oltre alla giurisprudenza *sub* 12, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064). Nel caso di specie nessuna incongruità o lacuna emerge dal ragionamento svolto nella sentenza impugnata, nella quale si dà pienamente conto dell'iter logico seguito, strettamente ancorato all'emergenza istruttorie.

16. Il sesto motivo è improcedibile. La ricorrente infatti ha depositato, unitamente al ricorso, solo l'estratto del C.C.N.L. del 16 gennaio 1991 e non anche il suo testo integrale. Ora, nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile al caso in esame) - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e



Udienza del 17 settembre 2015  
Presidente Stile  
Relatore Doronzo  
R.G.N. 20864/2011  
Carisap s.p.a. c/ Costantini

necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ.. A tal fine non può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento integrale nell'elenco degli atti (da ultimo, Cass., 4 marzo 2015, n. 4350).

17. Il settimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte territoriale ha interpretato la domanda proposta in primo grado e ha ritenuto che essa contenesse, nella richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, anche quella riguardante la maggiore liquidazione del fondo integrativo conseguente alla superiore qualifica riconosciuta. La censura che la Banca muove a tale affermazione riguarda esclusivamente l'ammissibilità di tale domanda, in quanto non specificamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio, senza nulla osservare sulla ritenuta natura retributiva della voce in questione.

Ora, se è vero che la Corte di cassazione, allorché sia denunciato un *error in procedendo*, quale indubbiamente è il vizio di violazione dell'art. 437 c.p.c., è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile *ex officio*, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., 23 gennaio 2004, n. 1170; 3 agosto 2005, n. 16245; Cass., sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077).

18. Tale principio di autosufficienza non risulta rispettato. La ricorrente non trascrive, né deposita unitamente al ricorso per cassazione, il ricorso introduttivo del giudizio della lavoratrice, dal quale dovrebbero desumersi i limiti della domanda ed il conseguente errore di violazione di legge da parte della Corte territoriale. La ricorrente, inoltre, non fornisce indicazioni precise circa l'attuale collocazione di tale atto, su cui pure fonda il motivo di ricorso, con ciò violando il duplice onere imposto dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., che va osservato anche qualora si deduca l'esistenza di *errores in procedendo* (Cass., sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass., 10 novembre 2011, n. 23420).

19. Alla luce delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del processo seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Udienza del 17 settembre 2015

Presidente Stile

Relatore Dorozzo

R.G.N. 20864/2011

Carisap s.p.a. c/ Costantini

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Roma, 17 settembre 2015

Il Presidente

Dott. Paolo Stile